

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE BASILICATA	REPUBBLICA ITALIANA



ALLEGATO C – GRIGLIA DEI PUNTEGGI PER SUPERAMENTO SOGLIA DI AMMISSIBILITA’

AVVISO PUBBLICO

Sostegno all’innovazione per il rilancio del settore Automotive

Regione Basilicata Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità
Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree ZES
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

A- PROGRAMMA D’INVESTIMENTO: CRITERI DI VALUTAZIONE PER SUPERAMENTO SOGLIA DI AMMISSIBILITA’

CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITÀ CALCOLO PUNTEGGI	Punteggio max
A. Soggetto imprenditoriale	Valutazione dell'affidabilità del soggetto imprenditoriale	A1 - Merito Creditizio: Punteggio attribuito in base alle analisi riportate nel report fornito da società di rating specializzata relativo alla valutazione complessiva della capacità dell'azienda di far fronte agli impegni assunti e del suo rischio di credito (Rating: Merito creditizio massimo).	Fasce merito creditizio alto A1.2 - A1.1 Punti 3 A2.1 - A1.3 Punti 2 A3.1 - A2.2 Punti 1,5 Fasce merito creditizio medio-basso B1.2 - B1.1 Punti 1 B2.2 - B2.1 Punti 0,5	Max 3
		A2 - Affidabilità: Punteggio attribuito in base alle analisi riportate nel report fornito da società di rating specializzata relativo alla valutazione complessiva dell'affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda (Score: Affidabilità Massima).	Massima Punti 3 Elevata Punti 2,5 Buona Punti 2 Media Punti 1,5 Moderata - Contenuta Punti 1, Bassa - Non affidabile Punti 0,5	Max 3
		A3 - Credibilità: Punteggio attribuito in base alle verifiche effettuate da società di rating specializzata sulla base dei seguenti controlli: Protesti, Fallimenti e Procedure Concorsuali, Pregiudizievoli di conservatoria.	Protesti assenti , punti 0,5 Fallimenti e Procedure Concorsuali assenti punti 0,5 Pregiudizievoli di conservatoria assenti punti 0,5	Max 1,5
B. Occupazione	Valutazione del contributo all'occupazione del progetto di investimento produttivo	B1 -Numero di unità lavorative (in termini di ULA come da definizione del Reg CE 651/2014) da assumere ¹ entro l'anno a regime ²	a) 0 ULA: punti 0.00 b) 1 ULA: punti 1,5 c) 2 ULA: punti 3 d) da 3 ULA in su: punti 4	Max 4
		B2 -Numero di unità lavorative (in termini di ULA dalle categorie di cui in elenco)	Il punteggio di cui alla lett. b), c), d) è raddoppiato se almeno il 60% delle unità da assumere di cui al precedente punto anche cumulativamente: - rientrano nella platea degli ammortizzatori sociali; - sono fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al Decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014; risultano disoccupati o inoccupati ai sensi dell'art. 19 D.lgs 150/2015 e ss.mm.ii. secondo le indicazioni previste nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015.	Max 4
C Localizzazione	Investimento localizzato in area di crisi complessa ³		Punteggio da sommare	Max 3,5

¹ Cfr. Allegato A per la definizione di ULA

² Cfr. Allegato A per la definizione di anno a regime

³ Cfr. Allegato A per la definizione di area di crisi complessa

CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITÀ CALCOLO PUNTEGGI	Punteggio max
		C1 -Investimento localizzato in uno dei comuni facenti parte dell’area di crisi secondo i DM di riconoscimento ⁴		
D - Rating di legalità	Comportamento etico in ambito aziendale - rispetto standard di legalità	D1 - L’impresa ha ottenuto il rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in corso di validità alla data di presentazione della domanda di agevolazione con una stelletta (punti 0,5) D2 - L’impresa ha ottenuto il rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in corso di validità alla data di presentazione della domanda di agevolazione con due stellette (punti 0,75) D3 - L’impresa ha ottenuto il rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in corso di validità alla data di presentazione della domanda di agevolazione con tre stellette (punti 1)	Punteggio da sommare	Max 1
TOTALE MAX				20

In attuazione dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti di Investimento Produttivi che, **a seguito della valutazione avranno riportato punteggio uguale o superiore a 8 su 20 punti.**

⁴ Cfr. Allegato A per l’elenco dei comuni interessati

PRECISAZIONI SUL METODO DI ATTRIBUZIONE DI ALCUNI PUNTEGGI

Valutazione del Soggetto imprenditoriale di cui al punto A della griglia

Per l'attribuzione dei punteggi sarà utilizzato lo schema di rating fornito da apposita società di rating specializzata con i valori di rating quali-quantitativi.

Di seguito, quindi si allegano note esplicative per ogni indicatore.

A1.1 Merito Creditizio

La determinazione dei punteggi di questo parametro sarà attribuita tenendo conto del valore “**Rating: Merito creditizio massimo**”, calcolato da apposita società di rating certificata, che valuta la capacità di un soggetto economico di onorare puntualmente gli impegni finanziari assunti.

A1.2. Affidabilità

La determinazione dei punteggi di questo parametro sarà attribuita tenendo conto del valore “**Score: Affidabilità massima**”, calcolato da apposita società di rating certificata, che esprime sinteticamente il grado di affidabilità attribuito al soggetto attraverso un modello statistico che integra diverse valutazioni parziali (Situazione economico-finanziaria, Eventi negativi, Tempi di pagamento, Profilo strutturale, Rischio settoriale).

A1.3. Credibilità

La determinazione dei punteggi di questo parametro terrà conto delle indicazioni qualitative indicate nel report di rating. In particolare, si prenderanno come riferimento i seguenti tre elementi qualitativi previsti dal rating (Protesti, Fallimenti e procedure concorsuali, Pregiudizievoli di conservatoria).

Le società che non presentano valutazioni riguardo gli indicatori economico-finanziari vengono allineate alla fascia inferiore.

Valutazione Occupazione di cui al punto B della griglia.

Per disoccupati di lunga durata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è disoccupata la persona priva di lavoro che dichiara di essere immediatamente disponibile al lavoro. Per effetto della nuova normativa, perde lo stato di disoccupazione chi è impegnato in un qualsiasi rapporto di lavoro anche se dallo stesso deriva un reddito lordo sotto il limite di tassabilità fissato per le imposte sul reddito. Tuttavia, se il rapporto di lavoro non ha durata superiore a sei mesi, lo stato di disoccupazione resta sospeso per la durata del rapporto lavorativo e riprende a decorrere a conclusione dello stesso. La disciplina introdotta dal D.lgs. 150/2015, peraltro, non opera più alcuna distinzione tra categorie di disoccupati. Stante la mancanza di una definizione normativa di disoccupato di lunga durata, si fa riferimento ai principi contenuti nella Raccomandazione europea e si intendono per disoccupati di lunga durata tutte le persone in cerca di lavoro, disoccupate da più di 12 mesi.

Per quanto attiene la definizione di ULA (effettivi) si deve fare riferimento alla definizione di cui all'art. 5 dell'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 che testualmente recita:

“Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) *dai dipendenti dell'impresa;*
- b) *dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;*
- c) *dai proprietari gestori;*

- d) *dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.*

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.”

La variazione dell'occupazione deve sempre calcolarsi al netto della eventuale diminuzione degli organici aziendali determinatasi a causa di dimissioni volontarie, procedure di mobilità basate sul criterio della volontarietà e licenziamenti per motivi disciplinari.